



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A"**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Tavassi	Presidente Relatore
dott. Alessandra Dal Moro	Giudice
dott. Pierluigi Perrotti	Giudice

all'esito dell'udienza del 21 aprile 2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. **10976/2016** promosso da:

**RYANAIR LIMITED** con il patrocinio degli avv.ti LAZZERETTI SILVIA, CASTIONI MATTEO; GAMBUTO SIMONE; elettivamente domiciliata in VIA SERBELLONI, 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. LAZZERETTI SILVIA

RECLAMANTE

contro

**VIAGGIARE SRL** (C.F. 04403760962) con il patrocinio degli avv.ti CONSONNI MARCO, ANSELMI LUDOVICO, SANNA FABRIZIO; elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA FRATELLI GABBA, 3 20121 MILANO, presso il difensore avv. CONSONNI MARCO

RECLAMATA

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso datato 11 dicembre 2015, l'agenzia di viaggi online Viaggiare.it proponeva azione cautelare nei confronti della compagnia aerea Ryanair Ltd, lamentando la distorta comunicazione al pubblico da parte di quest'ultima della sentenza della Corte d'Appello di Milano depositata il 2.10.2015 (sent. n. 3900/2015), che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado che aveva visto contrapposte le stesse parti e sostanzialmente vittoriosa la s.r.l. Viaggiare, aveva riformato la il solo capo d) del dispositivo di primo grado, rigettando per il resto l'appello di Ryanair.

La controversia trae origine dalla decisione di Ryanair di escludere ogni intermediario nei rapporti con la propria clientela, al fine di concentrare tutto il traffico internet delle persone interessate ai voli Ryanair sul sito della stessa. Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2010,



Viaggiare s.r.l. aveva adito il Tribunale di Milano per sentire accertare che Ryanair conduceva, mediante il proprio sito, abusiva attività di agenzia di viaggi e aveva posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. che integravano anche pratiche commerciali scorrette ex art. 20 D.lvo 145/07, nonché illecito diffamatorio ai danni dell'attrice.

Con sentenza depositata il 4 giugno 2013 (sent. n. 7825/2013), il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande della s.r.l. Viaggiare, A) rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta; B) dichiarava il carattere concorrenzialmente illecito delle condotte di Ryanair (attuate mediante diffusione al pubblico di notizie false e screditanti), C) inibiva ogni ulteriore condotta della convenuta che qualificasse il comportamento di Viaggiare come illecito ed in violazione dei suoi diritti di marchio e sulla banca dati, D) accertava che “la pretesa di Ryanair di non consentire intermediazione alcuna della vendita dei propri servizi aerei costituisce abuso di posizione dominante sul mercato ‘a valle’ dei servizi di agenzia viaggi e turismo”; E) condannava Ryanair Ltd a rifondere all'attrice i danni, liquidati in euro 50.000 (in moneta attuale e comprensivi di interessi); F) ordinava la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, per una volta, a caratteri doppi del normale, su Il Sole 24 Ore; G) condannava la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, nella misura di euro 25.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.

Avverso tale decisione, Ryanair Ltd interponeva impugnazione, chiedendo la riforma integrale della decisione sulla base di ben otto motivi di doglianza. All'esito del procedimento di secondo grado, la Corte d'Appello di Milano riformava la sentenza n. 7825/2013 del Tribunale, limitatamente alla quinta censura dell'appellante (sull'abuso di posizione dominante) e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (limitatamente al punto D) della stessa sopra riportato), dichiarava che “la decisione di Ryanair Ltd di riservare a se stessa la vendita dei suoi servizi aerei non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE”.

2. Con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. datato 11 novembre 2015, Viaggiare s.r.l. lamentava come la compagnia aerea Ryanair, facendo seguito alla pronuncia di secondo grado, avesse presentato la stessa presso il pubblico in maniera volutamente distorta, così rendendosi responsabile di una nuova attività di denigrazione ai danni di Viaggiare. La ricorrente chiedeva al Tribunale di Milano in via cautelare che venisse inibita a Ryanair l'ulteriore comunicazione distorta al pubblico della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3900/2015, con fissazione di penale, ordine di rimozione dal sito della resistente del comunicato “Ryanair vince il caso contro Viaggiare.it” (cfr doc. 3 fascicolo del reclamo Ryanair) e pubblicazione del provvedimento.

Ryanair resisteva contestando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e chiedendo il rigetto delle pretese cautelari avversarie.



Con ordinanza del 5 febbraio 2016, il G.D. Dott.ssa Gandolfi accoglieva il ricorso cautelare proposto da Viaggiare, ritenendo il comunicato oggetto della controversia veicolo di una ingiustificata denigrazione della condotta commerciale di Viaggiare, che non trovava fondamento nella pronuncia della Corte d'Appello e quindi integrante una condotta illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c.. Inibiva pertanto a Ryanair l'ulteriore diffusione del comunicato stesso, come di qualunque altra comunicazione al pubblico mirante ad indicare come vietata (o comunque illecita) la condotta di intermediazione dei suoi voli da parte di Viaggiare; ordinava la rimozione del comunicato in questione, con fissazione di penale e autorizzazione per la ricorrente a pubblicare il provvedimento sulla propria pagina web, condannando la resistente alle spese.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo Ryanair Ltd, ribadendo le proprie difese e doglianze, specie in punto carenza del requisito del *periculum in mora*, e sottolineando come il Giudice Designato abbia travisato la portata della sentenza d'appello, così conseguentemente mal giudicando in merito al comunicato stampa di cui è causa. Chiedeva così, in riforma dell'ordinanza oggetto di reclamo, di rigettare le richieste cautelari di Viaggiare.

Si è costituita la resistente, a sua volta ampiamente argomentando, riproponendo le doglianze e le difese già svolte in prime cure e chiedendo di respingere il reclamo di Ryanair, con conferma dell'ordinanza 5 febbraio 2016 e pubblicazione della ordinanza medesima e dell'emanando provvedimento sul reclamo sia sul sito del Sole24ore.com sia su quotidiani a stampa, nonché sul sito Ryanair.

All'esito della discussione orale, il Collegio ha riservato la decisione.

4. Sciogliendo tale riserva, il Collegio ritiene di dover condividere e confermare integralmente le considerazioni svolte dal Giudice Designato in relazione alla natura concorrenzialmente illecita e fuorviante del comunicato oggetto delle doglianze di Viaggiare.

In proposito, va in primo luogo affermato che nella presente sede non può certamente essere svolto un sindacato circa la scelta della Corte d'appello di andare di contrario avviso rispetto alla sentenza di questa Sezione Specializzata in punto abuso di posizione dominante, definendo diversamente il mercato rilevante e quindi ritenendo che Ryanair non fosse in posizione dominante sul mercato più ampio così determinato. La conseguenza automatica di tale diversa definizione è stata l'affermazione della carenza di un abuso di posizione dominante da parte di Ryanair nel comportamento della stessa di riservare a sé la vendita dei suoi servizi aerei.

Devono tuttavia essere subito esaminati i confini della pronuncia d'appello per evitare di dare alla stessa una portata più ampia di quella che la stessa effettivamente riveste, al fine di valutare così se il comunicato di Ryanair di cui oggi si discute sia o meno rispettoso dei principi della verità e della continenza delle informazioni veicolate con il messaggio in oggetto.



Ed invero la sentenza d'appello ha rigettato ben sette degli otto motivi di doglianza complessivamente articolati da Ryanair ed ha accolto - come già sopra si è detto - il solo quinto motivo circa l'abuso di posizione dominante. La principale operazione compiuta dalla Corte a ben vedere è stata nel senso di tentare di offrire un inquadramento della fattispecie in relazione al mercato rilevante. Infatti, dopo aver riportato integralmente la parte della sentenza di primo grado dedicata alla definizione del mercato rilevante (pagg. 23-29 della sentenza di I grado, trascritte integralmente alle pagg. da 13 a 20 della sentenza d'appello), la Corte ha riportato le doglianze di Ryanair (da fine di pag. 20 alla prima parte di pag. 22) ed ha ritenuto di condividere in parte dette doglianze, rilevando in particolare come la definizione del mercato fosse operazione molto difficile, ma come in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che imponeva di spezzettare il mercato dei voli aerei in numerosi fasci di rotte, non vi fosse stata nel caso di specie alcuna richiesta in tal senso o allegazione a cura delle parti. Ha poi osservato come la sentenza di primo grado avesse definito il mercato rilevante come il mercato europeo dei servizi di agenzia di viaggi e turismo, affermando di poter condividere tale operazione, ma non condividendo che potesse costituire posizione dominante nel predetto mercato (quello dei servizi di agenzia, quindi) la quota del 10% dei voli aerei (quindi un mercato diverso) occupata da Ryanair, posto che Viaggiare non aveva provato che quello dei voli *low cost* fosse un mercato frammentato. Il Collegio d'appello manifestava "forti dubbi" sul carattere polverizzato di detto mercato e sulla circostanza che Ryanair a fronte di una quota del 10% potesse, con la sua pretesa di riservare a se stessa la vendita dei suoi biglietti, operare in senso veramente restrittivo della concorrenza nei servizi delle agenzie di viaggi e turismo. Osservava quindi come fosse "arduo pensare che la politica commerciale dell'appellante possa determinare una distorsione della concorrenza del mercato rilevante, dato che le agenzie di viaggio possono intermediare sui voli di altre compagnie oltre che sui servizi turistici".

In conclusione, avendo definito il mercato rilevante come quello dei servizi di agenzia di viaggi e turismo (pag. 22), la Corte prendeva in considerazione la quota di mercato detenuta da Ryanair sul mercato dei voli *low cost* (pag. 23) e riteneva che non fosse stata provata la frammentazione di detto mercato, cosicché la quota del 10 % non garantisse una posizione dominante. Conseguentemente la Corte d'appello negava che si potesse parlare di abuso di una simile (insussistente, secondo la Corte) posizione.

Altro passaggio della motivazione della Corte ritiene parzialmente fondata l'affermazione circa la gestione da parte di Ryanair di una "*essential facility*" con i suoi voli, rilevando che solo in relazione alle 49 rotte gestite in monopolio la stessa gestisca una infrastruttura essenziale allo svolgimento a valle dei servizi di agenzia di viaggi per quel che concerne la vendita dei biglietti di volo relativi a quelle 49 tratte.



La Corte conclude quindi le proprie valutazioni sul quinto motivo di impugnazione affermando come “sussistano rilevanti dubbi sia sulla individuazione del mercato rilevante, sia sull’affermazione di posizione dominante in capo a Ryanair, sia sulla circostanza che quest’ultima commetta abuso di posizione dominante con la sua pretesa di riservarsi la vendita dei biglietti sui suoi voli”. Aggiunge poi, in relazione al ritenuto (dai primi giudici) contrasto con l’art. 41 Cost., che per ovviare all’inconveniente di impedire ai consumatori di avere informazioni sui voli di Ryanair (ma evidentemente non per poter acquistare i biglietti) ogni agenzia ha facoltà di stipulare una licenza con l’appellante (al prezzo simbolico di €. 100 all’anno) che consenta di collegarsi al sito di Ryanair, pur avendo la Corte ritenuto - come già fatto dal Tribunale - che questo sito non costituisca una banca dati tutelabile ai sensi della Direttiva CE 96/9.

Alla luce di tale *modus procedendi* i giudici dell’appello hanno accolto il quinto motivo di impugnazione, senza entrare nel merito della legittimità o meno del divieto di vendita dei suoi voli imposto da Ryanair alle agenzie di viaggio online. Va anzi aggiunto che la Corte si è pronunciata in senso negativo rispetto alle istanze dell’appellante circa il c.d. *screen scraping*, e cioè circa l’asserita (da Ryanair) illecita navigazione sul suo sito da parte delle OTAs (*online travel agencies*), pervenendo parimenti al rigetto della doglianza di parte appellante circa l’utilizzo della sua banca dati (rigetto del quarto motivo di impugnazione, pagg. 11-13 della sentenza n. 3900/2015).

In nessun punto quindi si dice da parte della sentenza d’appello che Ryanair abbia diritto “in accordo con la Legge Europea sulla Concorrenza, di scegliere i suoi canali distributivi”, come invece è detto a conclusione della prima frase del comunicato Ryanair di cui si discute nel presente procedimento cautelare.

Del resto, i forti e ripetuti dubbi manifestati dai giudici d’appello non consentivano certo di trarre delle conclusioni più ampie e diverse rispetto alla portata della sentenza, che in sostanza e riassuntivamente si è limitata ad escludere che il comportamento oggetto di quella fase processuale fosse da qualificarsi come abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, solo perché ha ritenuto che Ryanair non fosse in posizione dominante.

5. Neppure può considerarsi rispettoso dei principi della verità e continenza il titolo di detto comunicato “RYANAIR VINCE IL CASO CONTRO IL SITO VIAGGIARE.IT”. Invero, avendo la Corte d’appello (tralasciando ogni ulteriore appunto circa la non definitività di detta decisione, impugnata per cassazione, cui non è fatto cenno in alcuna parte del comunicato) accolto uno solo dei ben otto motivi di impugnazione, con la conseguenza di confermare tutti i punti del dispositivo della sentenza di primo grado, fatta eccezione del capo D), il tono trionfalistico della completa vittoria annunciata nel titolo non ha alcuna giustificazione.



Né la situazione è meglio chiarita o precisata con la seconda frase del comunicato che Ryanair sia stata *“coinvolta in diversi casi legali contro siti web europei che utilizzano i dati di altri siti, tra cui quello contro Lastminute.com presso la Corte d’appello di Milano, al fine di impedire che ai clienti siano applicati costi aggiuntivi e nascosti e per assicurare che Ryanair abbia gli appropriati dati di contatto per comunicare con i suoi clienti”*.

Rileva al riguardo la reclamante che l’affermazione riguarderebbe Lastminute, ma non v’è chi non veda la portata generale dell’affermazione riferita a “siti web europei” e la circostanza che nel titolo si parli proprio del sito Viaggiare.it. Del resto l’imputazione di un comportamento illecito delle agenzie di viaggio per costi aggiuntivi aveva costituito oggetto di valutazione negativa da parte della sentenza del Tribunale, pienamente confermato dalla sentenza d’appello. Nel comunicato ora in esame Ryanair ripropone in sostanza un messaggio simile, connotando tali costi aggiuntivi di un’ulteriore nota negativa, rappresentata dal fatto di essere “nascosti”. La veridicità di una simile affermazione non risulta provata e comunque appare portatrice di un messaggio sicuramente screditante l’immagine dei siti web che si occupano di viaggi e turismo ed in particolare del sito Viaggiare.it, protagonista del comunicato in quanto inserito con grande rilievo nel titolo.

Analoghe osservazioni possono muoversi avverso la terza frase del comunicato. Con essa infatti si veicola il messaggio - errato in relazione a quanto si è detto circa la portata limitata della sentenza d’appello - che la sentenza legittimi la campagna di Ryanair di *“eliminare la vendita non autorizzata dei voli Ryanair da parte di questi siti”*, con il successivo consiglio ai propri clienti *“di prenotare direttamente sul sito ufficiale di Ryanair.com per assicurare le più basse tariffe garantite al miglior servizio clienti”*.

Il giudizio negativo circa i messaggi fin qui analizzati è confermato dalle dichiarazioni di Robin Kiely inserite in calce al medesimo comunicato, con le quali si ribadisce l’idea che siti web non autorizzati siano responsabili di fuorviare i consumatori sul prezzo e sulle condizioni di prenotazione e che solo prenotando direttamente sul sito ufficiale di Ryanair ci si possa garantire *“le tariffe più basse al miglior servizio clienti”*.

Il giudizio circa la non conformità ai principi di veridicità e continenza del messaggio nel suo complesso non muta in relazione all’affermazione della reclamante secondo cui non corrisponderebbe a verità che Ryanair abbia mai pubblicamente minacciato di non imbarcare i passeggeri che avevano acquistato il biglietto attraverso le OTA, né che abbia mai attuato una simile minaccia. Tale affermazione inserita nel capo B) della sentenza del Tribunale n. 7825/2013 (che peraltro non risulta essere stato riformato in sede di appello) non ha alcun rilievo in relazione al comunicato di cui si discute nel presente procedimento e comunque non varrebbe a legittimare il comunicato stesso, essendo altre e diverse le valutazioni circa l’illegittimità di detto comunicato,



secondo i rilievi sopra esposti. L'ordinanza qui reclamata ha effettivamente rilevato che appariva "preoccupante anche l'intenzione dichiarata da Ryanair di voler utilizzare la sentenza 'nella sua campagna volta ad eliminare la vendita non autorizzata di voli Ryanair da parte di questi siti', soprattutto ove dovesse condurre all'illecito rifiuto di imbarcare passeggeri che comunque hanno acquistato il titolo di viaggio attraverso un'agenzia, come è accaduto in passato", ma tale ultimo rilievo risulta affermazione di un'ipotesi aggiuntiva, che proprio in quanto tale, quand'anche non si realizzasse, nulla toglierebbe agli altri giudizi negativi autonomamente formulati.

E' in conclusione pienamente da condividere il giudizio espresso dal primo giudice a proposito del fatto che l'intero comunicato, a partire dal suo titolo fino all'articolazione di ogni sua frase, per i toni e la scelta dei termini utilizzati, veicola un messaggio scorretto e una denigrazione della condotta commerciale di Viaggiare, che non trova fondamento nella pronuncia della Corte d'Appello né nella realtà dei fatti.

6. Va inoltre ribadito che, diversamente da quanto sostiene la difesa reclamante, il ricorso cautelare di Viaggiare non meritava di essere rigettato per carenza del *periculum in mora*.

La difesa di Ryanair censura la valutazione dell'ordinanza reclamata per aver affermato che la divulgazione del messaggio, ove non fosse intervenuta un'immediata inibitoria, avrebbe potuto determinare un definitivo turbamento del mercato, insuscettibile di riparazione per equivalente.

E' evidente che tale affermazione va letta nel contesto in cui è inserita, essendo preceduta da una frase che valorizzava l'esistenza del *periculum* in relazione agli effetti denigratori ai danni di Viaggiare. Lo screditare l'attività e l'immagine di quest'ultima presso i consumatori e la potenziale clientela vale sicuramente a falsare il libero gioco della concorrenza sul mercato, rappresentando così una minaccia di definitivo turbamento dello stesso, anche se gli effetti fossero limitati ad un solo operatore; ma così non è dal momento che Ryanair ha accomunato nelle sue critiche tutti "i siti europei che utilizzano i dati di altri siti", con un discorso ben più ampio.

Inoltre, l'illegittimità del comunicato sussiste anche solo in relazione alla posizione di Viaggiare, la cui attività e la cui immagine sono fatte oggetto di un messaggio screditante tramite la divulgazione del comunicato di cui si discute, comunicato che correttamente e fondatamente è stato inibito dal primo giudice.

Si deve poi aggiungere che allo stato detto comunicato si trova ancora sul sito Ryanair (vedi stampa del giorno 18 aprile 2016, con data certificata da notaio, prodotta all'udienza scorsa dalla difesa della reclamata), non apparendo risolutivo che lo stesso sia stato eliminato solo dalle "News" del sito ufficiale della reclamante, considerato che l'ordine di eliminazione non conteneva alcun distinguo e che la *ratio* del provvedimento era nel senso di una sua totale rimozione, da qualsiasi pagina del sito e tramite qualsiasi modalità di accesso.



7. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato e la reclamante deve essere condannata a rifondere le spese di lite anche della presente fase, spese che vengono liquidate a favore di Viaggiare s.r.l. in euro 8.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge ed al rimborso del 15% per spese generali.

Va rilevato che parte reclamata ha chiesto la pubblicazione della ordinanza di prime cure e del presente provvedimento sul reclamo sia sul sito [Ilsole24ore.com](http://Ilsole24ore.com) sia su quotidiani a stampa, nonché sul sito Ryanair. Ritiene il Collegio di non poter provvedere a modificare l'ordine di pubblicazione dell'ordinanza reclamata, posto che il primo giudice ha dato la sua determinazione sul punto e tale determinazione (effettivamente riduttiva delle richieste originariamente formulate dalla ricorrente) non è stata fatta oggetto di reclamo da parte di Viaggiare.

Appare opportuno e sufficiente, in relazione alle modalità della comunicazione di Ryanair oggetto del presente procedimento, disporre la pubblicazione dell'ordinanza sul reclamo, oltre che sul sito di Viaggiare, sul sito di Ryanair, sulla home-page di detto sito Ryanair, per giorni trenta consecutivi a far tempo dalla comunicazione della presente ordinanza.

In conformità al disposto dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante, totalmente soccombente, del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni, cui si ritiene di poter parificare in relazione alla *ratio* della norma i procedimenti ex art. 669 *terdecies* c.p.c..

### **P.Q.M.**

Il Collegio della Sezione Specializzata Imprese di Milano,

- 1) rigetta il reclamo proposto da Ryanair Ltd nei confronti di Viaggiare s.r.l. avverso l'ordinanza cautelare in data 4/5 febbraio 2016 e conferma integralmente l'ordinanza reclamata;
- 2) dispone la pubblicazione della presente ordinanza, oltre che sul sito di Viaggiare, sul sito di Ryanair, e precisamente sulla home-page di detto sito Ryanair, per giorni trenta consecutivi a far tempo dalla comunicazione della ordinanza medesima;
- 3) condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali della presente fase in favore di Viaggiare s.r.l. nella misura di €. 8.000,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, iva ed accessori come per legge;
- 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante soccombente del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.



Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 aprile 2016.

*Il Presidente estensore*

*Dott. Marina A. Tavassi*

